



**COMUNE DI
PUEGNAGO DEL GARDA**
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

**PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO
E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI,
SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 12.03.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 27.09.2012
(Modificati gli artt.: 7 – 8 e 15 e aggiornato l'art. 13 in base a disposizioni legislative).

INDICE

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

ART. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

TITOLO II – REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

ART. 6 – REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE

ART. 7 – LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI

ART. 9 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

ART. 10 – RAPPRESENTANZA

ART. 11 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 12 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

ART. 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI APPARECCHI NELLE SALE GIOCHI ED IN
ALTRI ESERCIZI DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 14 – GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 15 – ORARI DI APERTURA

ART. 16 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

ART. 17 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

ART. 18 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ

TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 19 – SANZIONI

ART. 20 – CONTROLLI

ART. 21 – ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, la gestione delle sale pubbliche da gioco;
- b) l'installazione di apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 TULPS da installarsi anche in altri esercizi pubblici autorizzati e comunque nell'intero territorio comunale.

ART. 2 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, in cui sia messa a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.01.2010: "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS", pubblicato sulla G.U. al numero 32 del 09.02.2010 e successive modifiche o aggiornamenti.

In ciascuna sala giochi sono installabili apparecchi di cui all'art. 110 - commi 6 e 7 del TULPS così come disposto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e Decreto Direttoriale AAMS del 27.07.2011.

Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS installati non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati nella sala giochi.

ART. 4 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

E' vietata l'installazione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni, di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti specificati nella normativa vigente (art. 110, c. 6 TULPS). In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati e gli esercizi di vicinato, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 5 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle norme urbanistico - edilizie per i locali e delle norme vigenti per la detenzione di video-giochi.

Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata.

La licenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi del DPR 28.5.2001 n. 311, previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago.

ART. 6 REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di avere ottenuto la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) non aver riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità pubblica;

- d) non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica, il buon costume o contro la sanità pubblica o per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, alle norme sui giochi;
- e) l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia).

Il divieto di esercizio dell'attività per gli impedimenti di cui sopra, ad esclusione di quelli di cui alla lett. c), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga, da parte dell'autorità giudiziaria, la revoca della sospensione.

ART. 7 LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI

L'insediamento e la localizzazione di "sale giochi" devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) distanza minima di mt 300 dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale o altri stabili di proprietà comunale nei quali si svolgono regolarmente attività culturali e ricreative a favore della collettività;
- b) distanza minima di mt 300 da luoghi di culto e cimiteri;
- c) distanza minima di mt 300 da Centri Diurni per Anziani;
- d) distanza minima di mt 300 da altre strutture destinate stabilmente all'accoglienza di personale per finalità socio-assistenziali, dagli asili nido siano essi pubblici o privati;
- e) distanza minima di mt 300 da luoghi di aggregazione giovanile, da centri sportivi di proprietà comunale;
- f) divieto di insediamento in edifici ad uso anche residenziale;
- g) i parcheggi dovranno essere aumentati rispetto agli standard previsti dal vigente PGT fino a cinque volte;

Tali distanze sono misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" e similari o di altre definizioni ancora, che possano richiamare il gioco d'azzardo.

Qualora il titolare della licenza di sala giochi intenda installare gli apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.01.2010 e s.m.i., dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere posizionati in locale vietato ai minori e dotato di video sorveglianza.

Non è ammessa, in ogni caso, l'installazione in sale gioco, esercizi pubblici o circoli privati e comunque nell'intero territorio comunale, di apparecchiature che mediante il collegamento ad internet consentono l'accesso da remoto ad offerte di gioco (es. Totem per poker on line), senza aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. E' altresì vietato lo svolgimento del gioco con modalità e tecniche diverse da quelle autorizzate.

ART. 8 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- la superficie minima è quella definita nella tabella di "Contingentamento apparecchi da trattenimento comma 6 e 7 art. 100 TULPS" con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e Decreto direttore AAMS del 18.01.2007 e s.m.i. e non può essere inferiore a mq. 100, esclusi accessori e servizi;
- la superficie massima dedicata agli apparecchi da gioco non potrà superare mq. 400, con esclusione della superficie occupata da piste dedicate al bowling;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività insediata;
- essere dotati di idonei servizi igienici e garantire l'accessibilità ai disabili come previsto dalla Legge 19.1.1989 n. 13 e relativo D.M. di attuazione 14.6.1989 n. 236, nonché dalla L.R. 20.2.1989 n. 6.
- rispettare le disposizioni in materia di prevenzione e incendi e permettere la sorvegliabilità degli stessi ai sensi del D.M. 564 del 17.12.1992.

Per superficie del locale s'intende quella costituita dall'area interna destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature ed ogni vano adibito alla frequenza del pubblico, purché collegato funzionalmente e direttamente all'unità immobiliare dell'esercizio stesso.

La superficie occupata da giochi ed apparecchi di divertimento dovrà fare riferimento a quanto disposto con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27.10.2003 e s.m.i..

ART. 9 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

La licenza di cui all'art. 86 del TULPS originariamente necessaria per l'esercizio dell'attività di sala giochi, in quanto non contingentata, è sostituibile con la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in ossequio alle Leggi regionali 1/2007 e 33/2009, alle delibere della Giunta Regionale 4502/2007, 6919/2008 e 8547/2008 ed al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Alla S.C.I.A. deve essere allegata la sotto elencata documentazione :

- copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 redatta e firmata da un tecnico abilitato con l'indicazione per ogni locale della destinazione d'uso, superficie, altezza ed operazioni che si svolgono.
- attestazione versamento sul conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale.
- relazione attestante la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (ubicazione, superficie, parcheggi, distanze ecc.) nonché delle ulteriori condizioni, la disponibilità dei locali, l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico edilizio ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti e che i giochi installati all'interno del proprio esercizio sono conformi alla legislazione vigente in materia.

Nell'eventualità che oltre all'attività di sala giochi venga esercitata l'attività di somministrazione alimenti e bevande (che dovrà essere complementare e secondaria) nella planimetria allegata alla segnalazione di inizio attività, il tecnico dovrà attestare la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 564/92.

ART. 10 RAPPRESENTANZA

E' consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi, dovrà presentare al momento della domanda o successivamente con apposita comunicazione in carta semplice, la nomina del rappresentante allegando la documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 6.

ART. 11 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione decade:

- qualora il titolare sospenda l'attività per più di un anno;
- quando vengano a mancare, del tutto o in parte i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima.

L'autorizzazione è revocata quando sopraggiungano e vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

Essa può essere sospesa o revocata per abusi del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed in caso di reiterate violazioni ai sensi del successivo art. 19 del presente regolamento.

ART. 12 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Presso le sale pubbliche da gioco, può essere autorizzata, come complementare, l'attività di somministrazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, punto 4, della L.R. 2.2.2010 n. 6.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere autorizzata mediante presentazione al Settore Attività Produttive e Sportello Unico Attività Produttive di apposita segnalazione di inizio attività.

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI APPARECCHI NELLE SALE GIOCHI ED IN ALTRI ESERCIZI DEL TERRITORIO COMUNALE

Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da trattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai D. Dirett. 27.10.2003 e 18.1.2007 e 27.07.2011 e s.m.i., ossia:

ESERCIZIO	NUMERO APPARECCHI NEW SLOT INSTALLABILI [ex art. 110 comma 6 lett a) TULPS]	NUMERO APPARECCHI VTL INSTALLABILI [ex art. 110 comma 6 lett b) TULPS]
*Agenzia scommesse *Negozio di gioco (art. 38 dt 233/2006) *Sale bingo *Sale gioco con solo SLOT-VTL *Sale gioco *Sale gioco con somministrazione	< 20 mq: max 4 apparecchi >20 mq: 1 apparecchi ogni 5 mq (max 75)	50-100 mq: max 30 VTL 101-300 mq: max 70 VTL >300 mq: max 150 VTL
*Punti vendita (art. 38 dt 233/2006) con attività principale diversa da giochi *Rivendite tabacchi *Ricevitorie lotto	≤ 10 mq: max 2 apparecchi 11-20 mq: max 4 apparecchi >20 mq: 1 apparecchi ogni 10 mq (max 8)	non ammessi
*Bar ed esercizi assimilabili *Ristoranti ed esercizi assimilabili *Edicole *Esercizi commerciali *Circoli privati *Aree aperte al pubbliche autorizzate (ex art. 86 TULPS)	< 15 mq: max 2 apparecchi 16-30 mq: max 4 apparecchi 31-100 mq: max 6 apparecchi 101-150 mq: max 8 apparecchi	non ammessi
*Stabilimenti balneari *Alberghi ed esercizi assimilabili	max 10 apparecchi	non ammessi

L'offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.

Sono esclusi dai limiti di cui sopra gli apparecchi meccanici (es: biliardi, juke box , ping-pong ecc.).

ART. 14 GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Per l'installazione in esercizi commerciali e ambiti pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze di cui all'art. 86 e 88 del TULPS e diversi da quelli enumerati nel Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Settore Attività Produttive e Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

Il numero di apparecchi consentito è indicato nella tabella inclusa nell'art.13 del presente Regolamento.

TITOLO III NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 15 ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura delle sale giochi e l'utilizzo degli apparecchi da gioco sull'intero territorio comunale, saranno gli stessi previsti per le attività relative ai pubblici esercizi.

ART. 16 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- ai minori di anni 18, relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
- ai minori di anni 14, relativamente agli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS.
- i minori che hanno compiuto gli anni 14, non possono utilizzare gli apparecchi di cui all'art. 110 – comma 7 – del TULPS nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole;

ART. 17 INFORMAZIONI AL PUBBLICO

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi il cui contenuto sia menzionato nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. In alternativa, le medesime indicazioni potranno essere messe a disposizione sullo schermo di gioco di ogni singolo apparecchio.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

In alternativa, le medesime indicazioni potranno essere messe a disposizione sullo schermo di gioco di ogni singolo apparecchio.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Comune.

Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del TULPS, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana.

E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

ART. 18 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ

All' esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione.

TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 19 SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 -18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

In caso di installazione di apparecchi in numero superiore a quanto stabilito dal presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del Decreto AAMS del 27 luglio 2011 e s.m.i..

Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/81, potrà essere revocata.

Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 20 CONTROLLI

Il Comune, nell'ambito delle proprie prerogative, è autorizzato ad effettuare e far effettuare in ogni momento sopralluoghi per accertare il rispetto dei requisiti e delle norme indicati dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 21 ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore previa acquisizione di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.